RG n. 1690/2012

44 85/16 pert. n. 5076/2019 del 20/12/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

1) dott.ssa Rosa Giordano

Presidente

2) dott. Giulio Cataldi 👵

Consigliere

3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel.
nel procedimento nr. 1690/2012, avente ad oggetto "contratti bancari", all'esito della

camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

tra

(PI 1), in persona del lrpt, e

di پريارات

p.A. (PI , entrambi rappresentati e difesi dall'avv.

, con il quale elett te domiciliano in Napoli, 🦠 👵

APPELLANTI

Contro

Ursini (RSNGPP49AH798I) e dall'avv. Domenico Terracino (TRRDNC75B13F839M), con i quali elett.te domicilia in Napoli, c.so Umberto I, 191.

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in accoglimento dell'appello annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza impugnata; dichiarare inammissibili in rito, anche per l'eccepito difetto di legittimazione passiva, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande; accertare che nulla è dovuto dal per l'eccepito difetto de la per la capitalizzazione trimestrale degli interessi e per ogni altro titolo; in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito dell'appellato, compensarlo, fino alla concorrenza, con il credito vantato dal per effetto della violazione, da parte dell'appellato, dei doveri di butona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto di conto corrente., nella misura da determinarsi, anche in via equitativa, ai sensi dell'art.



c.c.; sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito dell'appellato, compensario, fino alla concorrenza, con il credito vantato dal capitalizzazione annuale degli interessi attivi; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato un credito dell'appellato, compensario, fino alla concorrenza, con il credito vantato dal concorrenza, anche per il risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione, da parte dell'appellato, dei doveri di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto di conto corrente, nella misura da determinarsi, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 122 c.c.; in via subordinata, accertare la legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi passivi; condannare l'appellato ai pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Per l'appellato: rigettare in toto l'appello, perchè del tutto infondato ed inammissibile; confermare la sentenza di primo grado, con declaratoria che, sulle domande riconvenzionali proposte, tardivamente in primo grado, si è formato il giudicato, per non essere state oggetto di specifico appello; vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di appello appello notificato in data 06.04.2012, il proposito appello avverso la sentenza nr. 2267/2011 emessa dal Tribunale di Napoli in data 23.02.2011, che, in accoglimento della domanda proposta da como alla restituzione in suo favore della somma di € 38.126,69, oltre interessi dal 28.01.2005 al soddisfo, a titolo di interessi indebitamente riscossi.

aveva intrattenuto con il filiale di filiale

Costituitosi, il aveva eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il aveva cessato di esistere a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione e tutti i rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo era stati trasferiti a della quale il chiedeva la

chiamata in causa, estendendo anche ad essa la domanda. Costituitasi, la SpA aveva eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto delle domande.

Espletata una CTU contabile, il Tribunale decideva come in epigrafe.

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello

Con il primo motivo, le appellanti lamentano la nullità della sentenza per

pronunciato una condanna nei confronti del soggetto non più esistente a seguito della intervenuta incorporazione per fusione con La censura non ha pregio in quanto, come ha evidenziato già il primo giudice, la fusione societaria non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa per il soggetto incorporato, il quale prosegue la propria esistenza nel nuovo soggetto con il quale si è fuso. E' inoltre accaduto che il nuovo soggetto abbia conferito un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo in conferito un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto abbia conferito un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto a propria esistenza nel nuovo soggetto a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo soggetto un ramo d'azienda a propria esistenza nel nuovo so

Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per vizi dell'edictio actionis, poiché, a loro avviso, la domanda introduttiva sarebbe priva dei requisiti minimi: quali la indicazione del nr. di c.c., la determinazione del periodo di tempo, l'indicazione delle operazioni contestate, l'indicazione dell'importo risultante dalle operazioni ritenute illegittime. In particolare, gli appellanti ritengono che il abbia omesso di indicare i singoli importi e le relative operazioni impugnate.

Anche questo motivo è infondato, in quanto la domanda è stata sufficientemente determinata con indicazione delle nullità denunciate e dell'importo complessivo chiesto in restituzione. Invero, ritiene la Corte che, avendo il contestato l'illegittimo addebito di interessi non pattuiti, tutte le relative operazioni risentono di tale denunciato arbitrario parametro applicato, con conseguente erroneità di tutti i successivi calcoli relativi alle speciche operazioni effettuate.

Con il terzo motivo di appello, le banche lamentano l'erroneità della sentenza, per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sentenza, per aver sostengono che il rapporto di c.c. è stata estinto il 18.02.1003, ovvero successivamente alla fusione, avvenuta il 18.02.2002, per cui me consegue che il rapporto di c.c. è proseguito con della consegue che il rapporto di c.c. è proseguito con della consegue che il rapporto di c.c. è proseguito conferimento del ramo d'azienda della consegue che il rapporto di c.c. è proseguito conferimento del ramo d'azienda della conferimento del conferimen



pendenti e la passività, quale quella vantata dal , non era ancora sorta perché era stata fatta valere solo con l'atto di citazione del 2005.

La doglianza è infondata. Posto che è incontroverso che il rapporto di c.c. del proseguito con a seguito della fusione, va considerato che il conferimento del ramo d'azienda ha riguardato tutte le attività e passività facenti capo ai rapporti ceduti. Orbene tra le dette passività rientra senz'altro il credito del Cuomo relativo alle somme illegittimamente addebitategli, in quanto tale credito è sorto, non già, come sostengono le appellanti, dalla data della citazione, ma dalla chiusura del conto. Ne consegue che il ha legittimamente evocato in giudizio il quale cessionario del proprio credito.

Con il quarto motivo di appello, le appellanti si dolgono della mancata condanna alle spese dell'appellato in favore pur avendola il Tribunale ritenuta estranea alla vicenda.

Il motivo è infondato. Invero la presenza della nel giudizio è stata sollecitata dallo stesso il quale, avendo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese del ha indicato, quale vero debitore, Pertanto, in virtù della indicazione del il correttamente ha chiesto di chiamare in causa anche onde estendere pure ad essa le proprie pretese.

Con il quinto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, le lamentano un'omessa ed erronea ricostruzione dei fatto, nonchè un'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Lamentano, altresì, il rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di decadenza dall'impugnativa delle risultanze del c.c., con conseguente implicito riconoscimento, da parte del correntista, della legittimità degli addebiti.

Esse sostengono di aver sempre concordato con il i tassi, la cms e le altre condizioni applicate, che il le aveva accettate, onde il proprio comportamento era sempre stato improntato a buona fede e correttezza. In ogni caso, si dolgono che, aderendo alla CTU, il primo giudice non abbia considerato legittima la capitalizzazione degli iteressi applicata dalla dolla, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.0.2000, in quanto essa vi si era immediatamente adeguata. A riguardo le appellanti lamentano che il Tribunale abbia considerato la produzione degli estratti conto esclusivamente in senso favorevole al senza tener conto che la mancata contestazione, da parte del senza degli estratti conto in questione, costituisse prova



della loro accettazione da parte del correntista; onde attraverso di essi si sarebbe raggiunta la pattuizione della misura degli interessi, delle cms, e delle altre condizioni. Il motivo è infondato, poichè, com'è noto, l'approvazione degli estratti conto ha efficacia sanante dei soli aspetti formali e di calcolo, ma non si estende alle violazioni dudiritti del cliente, specie sotto l'aspetto delle nullità, discendenti dalla mancanza dell'atto scritto (cfr. Cass. 1978/1996 secondo cui "La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una le al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Pertanto, i fideiussori non perdono il diritto di contestare il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito, nel caso in cui essi adducano la violazione della clausola contrattuale che aveva posto a parametro di riferimento degli interessi ultralegali le condizioni praticate sulla piazza dalle altre aziende di credito. Del pari non ha rilievo la generica acquiescenza del cliente od il suo mancato recesso, ciò non potendo precludere successive azioni contrattuali non prescritte. Quanto alla pattuizione degli interessi ultralegali anche questa può avvenire solo mediante atto accettato per iscritto, anche separatamente, da entrambe le parti" (Cass. 11020/1993 e Cass. 9791/1994).)

Con il sesto motivo, le appellanti lamentano l'erroneità della decisione, laddove ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dopo la delibera CICR del 2000.

Anche questo motivo è infondato, poiché la completation de la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo post Delibera CICR 2000, deve dare la prova non solo che detta pattuizione risulti dal contratto, ma anche che la medesima si è adeguata alla nuova disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 120 TUB (cfr. Trib. Milano 4808/2016). Invero la ha omesso sia di provare che il contratto già prevedesse un accordo in termini di capitalizzazione degli interessi, sia di dimostrare di avere adeguato detto rapporto alla disciplina sopravvenuta, mediante pubblicazione della modifica contrattuale su Gazzetta Ufficiale e avviso al singolo correntista entro la fine dell'anno 2000.

In difetto di tali prove, pertanto, deve concludersi come la prassi anatocistica attuata dalla sia priva di giustificazione negoziale e, pertanto, risulti illegittima per quanto attiene l'addebito di spese, oneri e commissioni di massimo scoperto, non sussistendo prova della loro pattuizione.



Con l'ottavo motivo, le appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia sulla validità della ciausola di variazione unilaterale da parte della degli interessi applicati. Facoltà espressamente attribuita dal correntista alla in sede di stipula del contratto e mai contestata dal correntista, non avendo egli mai contestato gli estratti conto e dovendosi, pertanto, considerare tale condotta quale tacito consenso alle variazioni apporatate, e sempre comunicate unitamente agli estratti conto.

La doglianza non ha pregio, in quanto la non ha fornito la prova di quanto eccepito, ovvero l'avvenuta espressa pattuizione della clausola in oggetto. Lo jus variandi permette alle banche di modificare unilateralmente le condizioni previamente, stabilite nei contratti di durata con soggetti terzi, a condizione che il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria (art. 117 c. 5 decr. Legisl. 385/1993). Invero il primo giudice ha riassuntivamente liquidato tutte le questioni relative alla nullità delle clausole, quale quella in esame, per omessa pattuizione scritta, con la sintetica e totalmente esaustiva motivazione, della mancata produzione in giudizio, da parte della Banca eccipiente, dei contratti.

Con gli ulteriori motivi di gravame, le sostengono l'erroneità della decisione di primo grado, per aver ritenuto illegittime le clausole di determinazione degli interessi con riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza, di cms, di irrepetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2034 c.c., di prescrizione del diritto, in quanto decorrente dalle singole rimesse, incombendo sul correntista l'onere di provare la funzione meramente ripristinatoria della provvista delle stesse.

Osserva la Corte che tali doglianze, sulla scorta della più recente evoluzione giurisprudenziale, seguita in via maggioritaria e da cui non ci si intende discostare, sono infondate.

Quanto alla legittimità della clausala del contratto di c/c bancario, con la quale si rinvia, per la determinazione del tasso di interessi ultralegale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, essa è da ritenersi affetta da nullità, in quanto non risulta sufficientemente univoca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284. u.c. c. c.

Difatti, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso, in concreto, riferirsi (Cass. 97/11042, Cass. 98/6247, Cass. 03/14684).

D'altro canto, la clausola in questione - stipulata, anche in forma verbale, anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria - è in ogni caso divenuta



inoperante dal 9.7.92, per effetto della previsione imperativa dell'art. 4 della L. 154/92, poi trasfuso nell'art. 117 del t.u. n. 385/93, che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse. Tale clausola, infatti, se non incide per i principi regolanti la successione delle leggi nel tempo - sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi (per le quali opera, però, la suesposta ragione di nullità ex art. 1284 c.c.), impedisce, tuttavia, che esse - nei rapporti ancora in corso - possano produrre ulteriori effetti per l'avvenire (Cass. 02/4490, Cass. 03/13739). Il contratto stipulato dalle parti nell'ottobre 1990, pertanto, in quanto fa rinvio implicito agli "usi su piazza", deve ritenersi affetto da nullità radicale, ai sensi degli artt. 1284 c.c. e 117 del t.u. n. 385/93.

Quanto alla CMS, va premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo o commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.

In tale contesto, una parte della giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa, mentre un'altra parte della giurisprudenza, qui condivisa, ha ammesso la teorica legittimità della clausola ex art. 117 TUB, in base al quale la clausola, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità, prevedendo sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, T1ribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000). Ciò in quanto, come detto, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di



determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non puo' nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue che la totale mancanza della pattuizione scritta della cms ne esclude in radice la determinatezza.

In merito alla eccepita irripetibilità della somme ai sensi dell'art. 2034 c.c., è del tutto priva di fondamento l'eccezione secondo la quale la tolleranza dell'addebitò degli interessi e di ogni altra prestazione eventualmente illegittima effettuata da un istituto bancario nell'ambito di un rapporto di conto corrente, si qualificherebbe come obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità di quanto pagato. Siamo difatti nel quadro di un arido rapporto economico e di un meccanismo impositivo che vede almeno la passività, se non una sorta di sostanziale soggezione del cliente, che non può essere qualificata come obbligazione naturale, sia per il difetto della spontaneità che della configurabilità di un obbligo morale e sociale, (v. Cass. 2262/1984 che sottolinea appunto il profilo della esclusiva iniziativa dell'istituto bancario, Trib. Pescara, 06.05.2005).

Con riguardo, infine, alla prescrizione va rammentato che le SU della Suprema Corte, con la sent. n. 24418/2010, componendo i discordanti orientamenti pregressi in tema di prescrizione, hanno affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una Banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale; la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, "giacché il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (Cass. SU 24418/2010).



Orbene nel caso di specie la Banca non ha allegato né provato che i versamenti antecedenti al 16/2/1997 avessero effetto solutorio, al fine della decorrenza dell'eccepita prescrizione, onde tale eccezione non può trovare accoglimento.

Difatti, come ha precisato la Suprema Corte, i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate (cfr. Cass. n. 4518 del 26/02/2014).

Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.

La Banca si è limitata, genericamente, ad eccepire la prescrizione decennale in tema di indebito e la decorrenza dalla data del 16/2/1997, ma non ha indicato se ed in quale misura i pagamenti pregressi potessero rivestire carattere solutorio, ai fini dell'accertamento della eventuale intervenuta prescrizione, secondo i principi dettati dalle Sez. Un. della Suprema Corte nella sentenza. n. 24418/2010.

In virtù del principio generale che regola l'onere della prova (art. 2697 c.c.), la Banca era tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione, non in forma generica, bensì specificamente, precisando il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione al versamento con funzione solutoria. In difetto di tali allegazioni, e stante l'effetto devolutivo dell'appello, tale accertamento non può più essere compiuto. La prescrizione, infatti, doveva essere eccepita in modo preciso e circostanziato, con l'indicazione e la prova del versamento che aveva avuto una funzione solutoria. Diversamente l'eccezione è da considerarsi non ritualmente proposta, e quindi tamquam non esset; con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi iniziata a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.

Con ulteriori motivi di appello, le appellanti lamentano la acritica adesione del Tribunale alle risultanze della CTU, denunciando l'erronea depurazione dal c/c. degli interessi e commissioni concordate, l'applicazione del tasso legale per gli interessi ed errori metodologici, consistiti nel mancato riconoscimento della capitalizzazione successiva alla delibera CICR del 2000 e l'erronea imputazione delle rimesse a detrazione prima degli interessi e poi del capitale. Nonché l'omessa pronuncia sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del apprendica della capitale.



Anche questi ultimi motivi sono infondati. La correttezza dei calcoli effettuati dal CTU risulta lapalissiana in relazione ai principi di diritto sopra enunciati ed ai quali il consulente, nello sviluppare i conteggi, si è correttamente adeguato. Infine non è ravvisabile in capo al correntista nessuna violazione del dovere di correttezza e buona fede poiché, come sopra ampiamente illustrato, la tacita approvazione degli estratti conto ha un'efficacia limitata alla correttezza dei conteggi ivi riportati. Inoltre va considerato che egli non aveva nessun potere contrattuale per ottenere una modifica in senso a sé più favorevole delle condizioni applicate unilateralmente dalla Banca, secondo prassi consolidate, se non quella di recedere dal contratto.

In definitiva, l'appello proposto dal deve essere rigettato e le appellanti, in solido, vanno condannate al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Recommenta di Caracteria di

- * Rigetta l'appello.
- Condanna le appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per competenze ed € 120,00 per spese, oltre IVA. CPA e spese generali al 15%.

Così deciso in Napoli, il 43/12/2016

Il Cons. Est dott ssa Regina Marina Elefante

dott.ssa Rosa Giordano

Il Phesident